IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LXII - Serie V - Vol. IX - Fasc. IX - Settembre 1937

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione di Propaganda Fide (1).

Instructio. — *De Congregationibus religiosis indigenis condendis.*

In terris Missionum, huius S. Consilii Christiano Nomini Propagando ditioni subditarum, hisce temporibus haud raro evenit ut novae Congregationes religiosae ex utroque sexu instituantur, quae locorum Ordinariis, bonis sodalium exemplis et opera, magno auxilio sane evadant. Quae res non tantum amplissima laude probanda videtur, sed, iuxta Summi Pontificis Pii Papae XI vota, studiose promovenda est, cum, Litteris Encyclicis *Rerum Ecclesiae,* die 28 februarii 1926 datis, Summus Pontifex hisce verbis Missionum Ordinarios adhortetur: « Necesse est... ut religiosas ex utroque sexu sodalitates indigenas instituatis », in quibus asseclae « consilia evangelica profiteantur ».

Ad hoc vero ut tutum iter Ordinariis, hoc opus tam salutare aggredi cupientibus, praebeatur, prae oculis habitis normis a S. C. Religiosorum negotiis praeposita a. 1922 datis, *Regulas,* quae sequuntur, hoc S. Consilium decrevit recolere, a locorum Ordinariis sibi subditis, in erigendis Congregationibus indigenis, diligenter servandas.

1. Antequam nova Congregatio condatur, videat Ordinarius an finibus sibi propositis Congregationes iam erectae satisfacere possint. Quo in casu, a nova Congregatione condenda abstineat atque illorum Institutorum sodales advocandos curet.

2. Quod si, rebus mature perpensis, novam indigenarum Congregationem, in bonum Missionis sibi commissae, erigendam putaverit, eam ad exemplum alicuius Instituti, in Ecclesia vita religiosa florentis, constituat.

(1) « A. A. S. », vol. XXIX, n. 8, 1° giugno 1937; se ne darà il commento nel fascicolo prossimo.

3. Titulus, seu nomen, novae Congregationis desumi potest vel a Dei attributis vel a Sanctae Religionis mysteriis vel a festis Domini aut B. V. Mariae vel a Sanctis vel a fine peculiari ipsius Congregationis. Ne titulum vel habitum cuiusquam Religionis iam constitutae usurpent novae Congregationes cautum est in can. 492, § 3.

4. Cavendum est praeterea ne titulus, seu nomen, Congregationis nimis artificiose compositus sit neve quampiam devotionis speciem, a Sede Apostolica non probatam, exprimat aut innuat.

5. Si de religiosis virginibus agatur, curandum est ut saltem duae sorores ex aliquo Instituto iam rite approbato in promptu sint, quae munera Moderatricis Generalis et Magistrae Novitiarum in nova erigenda Congregatione, ad tempus, assumere valeant, donec scilicet haec vita propria vivere possit.

6. Circa media quoque ad novam Congregationem sustentandam necessaria prudenter consulendum erit.

7. Hisce praemissis, Ordinarius, re adhuc integra, hoc S. Consilium adeat, iuxta can. 492, § 1, debitam petat ab eo licentiam illudque consulat de iis quae ad Congregationem instituendam necessaria sunt, atque opportune referat:

a) quanam causa ad eam instituendam Ordinarius ducatur;

b) quinam sit titulus, seu nomen novae Congregationis;

c) quae sit forma, color, materia habitus a novitiis et a professis gestandi;

d) quaenam opera Congregatio sibi assumptura sit;

e) quibus opibus eadem sustentetur.

8. Licentia vero obtenta, nihil obstabit quominus Ordinarius novam Congregationem ineat, quae erit iuris dioecesani et, usque dum Pontificiae approbationis aut laudis testimonio caruerit, vi can. 492, § 2, remanebit dioecesana, Ordinarii iurisdictioni, ad normam SS. Canonum, plane subiecta.

9. Erectio vero fiat ab Ordinario per decretum formale, in scriptis datum, cuius exemplar et in tabulario novae Congregationis, et in archivo Ordinariatus servandum erit. — De peracta erectione Ordinarius hoc S. Consilium edoceat, ac Decreti exemplar ei transmittat, in quo praecipue curet ut tam titulus quam scopus Instituti explicite et exacte praefiniantur.

10. Novae Congregationis Constitutiones, lingua latina et vulgari exaratae, huic S. Consilio (sex saltem exemplaribus) quam primum subiici debent ut rite examinentur, emendentur et cum opportunis animadversionibus Ordinario remittantur, ab ipsomet approbandae.

11. Constitutionum Codex continere debet ea omnia quae religiosae Congregationis naturam, membra, vota et sodalium vivendi

rationem necnon Congregationis regimen respiciunt. Constitutionum textus dividatur in partes; partes in capita; capita in articulos, numeris ab initio ad finem progredientibus signatos.

12. Excludenda sunt a textu Constitutionum:

a) praefationes, notitiae historicae, litterae hortatoriae et alia huiusmodi;

b) recitationes textuum S. Scripturae et quorumvis librorum vel auctorum;

c) normae rituales, caeremoniales necnon usus et consuetudines in Congregationem forte inducendae;

d) horaria et calendaria adoptanda;

e) quaestiones theologicae, aut iuridicae;

f) instructiones asceticae, adhortationes spirituales et mysticae considerationes;

g) ea quae iure communi statuuntur, utpote ad Constitutiones iam praesupposita.

13. Horaria, exercitia pietatis et alia huiusmondi in *Directoriis* ponantur.

14. Post elapsum a Congregatione inita congruum tempus, si eadem, Deo favente, incrementum notabile consecuta fuerit atque ad alias Missiones sese extenderit et sodalium numero et operibus ac vita religiosa singulariter floreat, Ordinarius hoc S. Concilium adire poterit, petens ut Congregatio iuris pontificii fiat, et exhibens:

a) supplicem libellum ad Summum Pontificem;

b) litteras testimoniales Ordinariorum in quorum territoriis Congregatio habeat domos;

c) relationem de statu personali, disciplinari, materiali et oeconomico novae Congregationis;

d) Constitutiones ab ipso Ordinario recognitas et approbatas.

Quod si id propositum huic S. Consilio probatum fuerit, res per *Decretum Laudis* ad effectum deducetur, quod *Decretum approbationis* rite sequetur una cum *Decreto* quo Constitutiones saltem — experimenti gratia — ad septennium approbantur.

Datum Romae, ex Aedibus S. C. de Propaganda Fide, in festo S. Ioseph Sponsi B. M. Virginis, a. D. 1937.

P. Card. Fumasoni Biondi, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† C. Costantini, Archiep. tit. Theodos., *Secretarius.*

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzieria Apostolica. (1)

(Officio delle indulgenze)

I.

Declaratio. — *Super decreto quod incipit « Lex sacri coelibatus » diei 18 aprilis 1936.*

Evulgato per Commentarium Officiale Apostolicae Sedis (volume XXVIII, pag. 242) Decreto, quod incipit « Lex sacri coelibatus » diei 18 aprilis 1936, quo absolutio ab excommunicatione de qua in can. 2388, § 1, quando agatur de sacerdote qui, matrimonio civiliter attentato, ad cor dein reversus, ad participationem sacramentorum more laicorum petat admitti, data quidem fide de absoluta perfectaque in posterum continentia perpetuo servanda, quamvis tamen ob gravissimas rationes cessare non valeat a cohabitatione sub eodem tecto suae disertionis complice, Sacrae Paenitentiariae Apostolicae, excepto casu periculi mortis, reservatur, non defuerunt nec desunt Canonistae et Moralistae qui docuerint ac doceant casum hunc nihil differre a casu aliarum censurarum, quae in casibus urgentioribus remitti possunt sub quibusdam conditionibus et clausulis a quocumque confessario vi can. 2254.

Haec interpretatio, a praefati Decreti nedum sensu sed et littera prorsus absona, nullo modo defendi potest, eo praesertim quia expresse edicitur absolutionem de qua agitur « *ab ipsa tantum Sacra Paenitentiaria Apostolica,* servata speciali procedendi forma et sub peculiaribus quibusdam cautelis et conditionibus ab eadem Sanctitate Sua patefactis ac praescriptis », concedi posse.

Nihilominus, ad omnem, si quae adhuc forte superesset, dubitationem penitus auferendam. Ss.mus Dominus Noster, in audientia infrascripto Card. Paenitentiario Maiori die 10 aprilis anni currentis impertita ad rem opportune interrogatus, suprema Sua auctoritate declarandum et, quo solet modo, publici iuris faciendum mandavit, hanc esse mentem Legislatoris, scilicet: Absolutionem a cen-

(1) « A. A. S. », vol. XXIX, n. 8, 1° giugno 1937; se ne darà il commento nel prossimo fascicolo.

sura, de qua supra, ita esse Sacrae Paenitentiariae reservatam ut nemo unquam, excepto casu periculi mortis, ab ea absolvere possit, non obstante qualibet facultate, sive per can. 2254, § 1, sive per privilegium, sive denique per aliud quodcumque ius ceteroquin concessa.

Datum Romae, e Sacra Paenitentiaria, die 4 maii 1937.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

II.

Decretum. — *Indulgentiae pro recitatione divini officii coram SS.mo Sacramento, clericis in Maioribus Ordinibus constitutis olim concessae, ad clericos omnes nec non ad novitios et studentes Institutorum Religiosorum quorumcumque extenduntur.*

Quo ferventi studio Ss.mus D. N. Pius Pp. XI, quem difficillimis hisce temporibus supremum pastorem et rectorem Ecclesiae suae Deus praeesse voluit, Ss.mae Eucharistiae honorem fovere cultumque amplificare et propagare indesinenter curet, paene innumera gloriosi sui Pontificatus acta testantur, quorum non ultimum insignes favores spirituales impertiti clericis in maioribus ordinibus constitutis, qui divinum officium vel aliquam eius partem coram Ss.mo Sacramento, seu publicae venerationi solemniter exposito, seu etiam in sacro tabernaculo, ut de more, asservato, pie recitaverint. Hac eadem mente, ut scilicet inneffabilis huius mysterii, miraculorum a Christo factorum maximi, Eiusque erga homines ardentissimae caritatis memorialis perpetui, cultores atque adoratores et numero et merito magis magisque in dies augeantur, nuperrime Sanctitas Sua, libentissime excipiens preces infrascripti Cardinalis Maioris Paenitentiarii, iam diu et pluribus ex orbis partibus ad id vehementer sollicitati, in audientia die 13 currentis mensis et anni eidem concessa, Indulgentias omnes et singulas pro recitatione divini officii coram Ss.mo Sacramento, ut supra dictum est, clericis in maioribus antea elargitas, ad clericos omnes, inde a prima tonsura, nec non ad novitios et studentes quorumcumque Institutorum Religiosorum, sive qui forte ex proprii Instituti constitutionibus, sive etiam qui nullo adhuc titulo ad eam recitationem adstringantur, benevolentissime, sub iisdem clausulis et conditionibus, suprema Sua auctoritate, extendere dignata est; mandans ad quos spectat ut suam hanc gratiam,

modo quo solet, quamprimum publici iuris fiat. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die 31 martii 1937.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

III.

Decretum. — *Pium exercitium, quod « Diem sacerdotalem » vocant, indulgentiis ditatur.*

Pium exercitium offerendi Deo, stato die singulis mensibus, sanctam Missam et Communionem necnon omnes eiusdem diei orationes et quaecumque bona opera fiant pro Ecclesiae sacerdotibus et levitis, ut D. N. Iesus Christus, summus et aeternus sacerdos, eos sanctificet faciatque sacerdotes secundum cor suum, postquam a Sancta Sede specialibus privilegiis auctum est (1), ita celeriter per orbem catholicum sese extendit, ut quamplurimi Sacrorum Antistites omnium fere nationum illud libentissime exceperint, tamquam menti Ecclesiae et pietati fidelium admodum consentaneum commendaverint, eorumque non pauci in propriae dioecesis ecclesiis publice peragi voluerint.

Tam felici permotus successu, infrascriptus Cardinalis Paenitentiarius Maior, vigore peculiarium facultatum a Ss.mo D. N. Pio div. Providentia Pp. XI sibi tributarum, die 15 mensis decembris 1936, ad uberiores fructus spirituales ex praedicto pio exercitio assequendos, in favorem christifidelium eidem sive publice sive privatim operam dantium in aliqua ecclesia aut in publico vel (pro legitime utentibus) semipublico oratorio, Indulgentias quae sequuntur benigne concessit: 1. *plenariam,* prima feria quinta vel primo sabbato cuiuslibet mensis, feria quinta in Coena Domini, die festo beatae Virginis Mariae Reginae Apostolorum et diebus natalibus SS. Apostolorum, si praeterea peccata sua sacramentali paenitentia rite expiaverint et ad mentem Summi Pontificis preces fuderint; 2. *partialem septem annorum,* aliis anni diebus quibus idem pium exercitium saltem contriti ac devote peregerint; atque insuper, 3. *partialem trecentorum dierum* pro iis qui invocationem: « *Iesu, Salvator mundi, sanctifica caserdotes et levitas tuos* » saltem corde con-

(1) « Acta Ap. Sedis », vol. XXVIII, pag. 240.

trito ac pia mente recitaverint. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione, et contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Quam quidem concessionem Sibi relatam eadem Sanctitas Sua, in audientia infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori die 10 vertentis mensis concessa, benigne approbare et confirmare dignata est ac, quo solet modo, publicandam mandavit.

Datum Romae, ex Sacra Paenitentiaria die 12 aprilis 1937.

L. Card. LAURI, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

NOTE DI DIRITTO CANONICO

TITULUS VII

De poenarum remissione.

Canone 2236, § 1. *Remissio poenae sive per absolutionem, si agatur de censuris, sive per dispensationem, si de poenis vindicativis, concedi tantum potest ab eo qui poenam tulit, vel ab ejus competente superiore aut successore, vel ab eo cui haec potestas commissa est.*

§ 2. *Qui potest a lege eximere, potest quoque poenam legi adnexam remittere.*

§ 3. *Iudex qui ex officio applicat poenam a superiore constitutam, eam semel applicatam remittere nequit.*

Le pene validamente inflitte e incorse possono cessare *anche* per un atto del superiore o di chi per esso. Di questo il presente titolo.

Il canone 2236 che ne dà inizio, ricorda al § 1 che la remissione della pena si ha per assoluzione se questa è *censura*, per dispensa se è *pena vendicativa.*

L'assoluzione è atto di *giustizia*, perchè secondo l'intenzione della legge che non vuole s'adoperi la medicina quando il male è scomparso; e cioè che avutosi il recesso dalla contumacia, canone 2241, § 1, canone 2242, § 3, l'assoluzione venga impartita. Così il canone 2248, § 2. *Absolutio denegari nequit, cum primum delictum a contumacia recesserit...*

È quindi luogo ad *appello* per denegata assoluzione.

La dispensa è invece atto di *grazia* e annulla nel caso l'effetto della legge penale. È quindi nell'arbitrio del competente superiore il concederla e nel caso di rifiuto alla domanda analoga, si può anche far luogo a ricorso od appello, canone 2287. Ma ricorre allora un caso di grave necessità privata o pubblica, o un insieme di ragioni in prevalenza estranee al caso

normale del delinquente punito. E possono essere ragioni di giustizia o di carità (1). Prima del codice tal ricorso era detto *straordinario.*

È detto, § 1. *Remissio poenae... concedi tanium potest ab eo qui poenam tulit...*

Scioglie chi lega: anche qui ha il principio il suo valore. Dice la *Reg. juris,* I: « Omnis res per quas causas nascitur per easdem dissolvitur ».

E quindi, sia che si tratti di assoluzione da censura, che di dispensa da pena vendicativa, la remissione è data per l'autorità onde è partita la pena. In concreto, tale autorità è la descritta ai canoni 2220, 2221, 2222, § 1. Vedi l'esposto ivi.

La dottrina è contenuta nel c. 11, C. II, q. 1: « ... *Qui non legitime excommunicatus in tantum abstineat tempus* sacrosancta communione, *quantum majori sacerdoti visum fuerit...* ».

... *Vel ab ejus competente superiore aut successore.* Il superiore e il successore in vario modo esercitano la stessa potestà di chi legittimamente ha inflitta la pena. Il superiore, perchè la supera e l'assorbe; il successore perchè ne è erede. Può quindi da entrambi aversi la remissione della pena.

All'Ordinario è superiore il Metropolita, e in due circostanze può rimettere le pene dal medesimo date: nella S. Visita, canone 274, 5; quando ha legittimamente ricevuto appello, canone 274, 7. Cfr. *S. C. Ep. Reg.,* 16 ott. 1600.

Del successore vale la Reg. 46, R. I. in VI: « *Is qui in jus succedit alterius eo jure quo ille uti debet* » (2).

... *Vel ab eo cui haec potestas commissa est.* Come può essere delegata la potestà d'infliggere pene, canone 2220, § 2, lo può essere anche la potestà di rimetterle. Ed è sempre alla stessa autorità che la delega li riporta giusta la Reg. 68, R. I. in VI: « Potest quis per alium quod facere potest per seipsum » e il delegato, naturalmente, opera con la stessa efficacia, giusta l'analoga Reg. 72, ibid.: « Qui facit per alium est perinde ac si faciat per seipsum ».

Il *Trid.,* Sess. XXIV, *De ref.,* c. 6, raccoglie molteplici deleghe: « Liceat episcopis... dispensare... in casibus (occultis) etiam sedi apostolicae reservatis... in dioecesi... per seipsos, aut vicarium ad id specialiter deputandum etc. In haeresis crimine... eis tantum (*in foro conscientiae*) non eorum Vicariis sit permissum ».

Nel diritto vigente sono al proposito da vedere i canoni 882, 2253, 2254.

§ 2. *Qui potest a lege eximere, potest quoque poenam legi adnexam remittere.* È conseguenza del potere legislativo il potere penale, e lo vedemmo al canone 2220 segg. ed al canone 2226, § 1. Chi può, quindi, esimere dall'osservanza della legge a maggior ragione può rimettere la pena. « Plus semper in se continet quod est minus » dice la Reg. 35, R. I. in VI.

---

(1) Lega, op. cit., 122; Wernz, loc. cit., 173; Hilarius a *Sexten,* II, pag. 34, « Monitore », loc. cit.; Chelodi, loc. cit., 29.

(2) Cfr. Sole, op. cit., 143; Cocchi, loc. cit., 52, 53, 54, 55. *Pontificale Rom.,* Tit. *De suspens.,* etc.

Il canone 80 analogamente al presente, dice che la dispensa dalla legge è del suo autore, del di lui superiore o successore, o del delegato. Vedi il testo.

§ 3. *Iudex qui ex officio applicat poenam a superiore constitutam, eam semel applicatam remittere nequit.* È puramente ministeriale l'ufficio del giudice per rispetto alla legge e al suo autore; e riguardo alle pene, già dal citato 2220, § 1, risulta ch'egli può *solummodo poenas legitime statutas ad normam juris applicare* (1). Quando ciò sia avvenuto il suo mandato è esaurito, nè gli è lecito il recesso. Nel caso, ha avuto corso l'autorità del legislatore e nulla può contro di essa il giudice.

Non è quindi del giudice rimettere le pene applicate da sé, nel legittimo adempimento del proprio ufficio.

Canone 2237, § 1. *In casibus publicis potest Ordinarius poenas latae sententiae jure communi statutas remittere, exceptis:*

1° *Casibus ad forum contentiosum deductis;*

2° *Censuris Sedi Apostolicae reservatis;*

3° *Poenis inhabilitatis ad beneficia, officia, dignitates, munera in Ecclesia, vocem activam et passivam eorumque privationis, suspensionis perpetuae, infamiae juris, privationis juris patronatus et privilegii seu gratiae a Sede Apostolica concessae.*

§ 2. *In casibus vero occultis, firmo praescripto, can. 2254 et 2290, potest Ordinarius poenas latae sententiae jure communi statutas per se vel per alium remittere, exceptis censuris specialissimo vel speciali modo Sedi Apostolicae reservatis.*

Si pon fine col canone presente a molte incertezze di dottrina, e s'accrescono poteri agli Ordinari col vantaggio conseguente di maggiore speditezza nel sempre intricato negozio della remissione delle pene. Vedi pel diritto precedente il Cardinale Lega, op. cit., Cap. III, n. 121 seg.

E le facoltà qui fatte agli Ordinari, come *ordinarie*, sono delegabili.

È detto: *In casibus publicis potest Ordinarius poenas latae sententiae jure communi statutas remittere* (2).

In materia penale la pubblicità del caso è equivalente a quella del delitto, che almeno come parte di un tutto, nella sua obbiettiva entità (azione od omissione) interessa la legge penale. È pubblico quindi a termini del canone 2191, n. 1, ciò che è divulgato o facile a divulgarsi. Vedi sopra ivi.

Può in questi casi l'Ordinario di *potestà propria e non delegata*, rimettere:

---

(1) Così anche nel diritto italiano: « Il magistrato . . . è solo interprete della legge scritta e non legislatore, come il *Praetor Romanus*, non può prescindere dalla lettera della norma che è chiamato ad applicare ». Di Majo, « Gazzetta d. P. », 4 aprile 1929.

(2) Gli *Ordinari* ai sensi del can. 198, § 1, e cioè dei luoghi e delle persone, cfr. Cocchi, loc. cit., 56.

— *poenas latae sententiae* — e cioè *non ferendae*, sieno esse *censure* e allora assolve, sieno pene *vendicative* e allora dispensa;

— *jure communi statutas* — cioè non *jure peculiari* che non sieno da se stesso, s'intende, inflitte.

Le pene *jure peculiari* inflitte, esorbitano dal diritto comune, e possono essere rimesse solo a termini del disposto generale del precedente 2236, § 1, e cioè dall'autore, superiore o successore o dal delegato. Qui si tratta di facoltà circa pene di diritto comune.

Nel diritto *Decretalium* poteva il Vescovo rimettere *solo* alcune pene incorse per determinati delitti. Il c. 4, X, *De Iudiciis* II, 1: « De adulteriis vero, et aliis criminibus quae sunt minora, potest Episcopus cum Clericis post peractam poenitentiam dispensare ». E ciò senza distinzione di pubblico ed occulto, e tanto per le censure incorse, quanto per le pene vendicative. (Lega, loc. cit., 131).

Si differenziavano poi i delitti maggiori dai minori, per la gravità delle pene inflitte. Erano considerati minori e dispensava il Vescovo dalle pene per l'adulterio, il furto, il sacrilegio, lo spergiuro, il falso testimonio: erano considerati maggiori e riservate al Papa le pene analoghe i delitti di eresia, simonia, omicidio e simili. Cfr. *Thesaurus*, op. cit., 23, D. IV; *Suares*, op. cit., l. 21.

Pel canone presente, rimette il Vescovo qualunque pena *latae* pur che sia dalla legge comune; solo *exceptis* (diciamo dei casi pubblici):

1° *Casibus ad forum contentiosum deductis.*

Sono eccettuati i casi per i quali comunque il delitto diviene materia di giudizio contenzioso, canone 1552, § 2-1, ad esempio, sul diritto di alienare, di eleggere indebitamente esercitati.

La ragione per cui questi si eccettuano, è perchè nella intromissione di altro giudicante per la sola parte criminale non venga tentato l'ordine della procedura giudiziale. Vedi al 2210, § 2, sopra.

Collima a questo intento lo stesso canone 1568 circa il *jus praeventionis* riconosciuto a quello dei giudici egualmente competenti che ha a suo favore la priorità *ratione temporis*. I giudizi debbono terminarsi dove sono incominciati.

Ha luogo lo *jus praeventionis* anche se l'istanza fu occulta; e anche nel caso nostro questa basta perchè si abbia la *deductio ad forum contentiosum*. Resta fuori del disposto di questo § 1 pei casi pubblici, e cade nel disposto del § 2 di questo canone pei casi occulti, quello del reo che viene assolto nel giudizio contenzioso, anche se solo con un non luogo a procedere. Canone 1732, Lega, loc. cit., 131, n. 1, canone 2197, n. 4.

Così del pari se la *deductio* fu ad *judicem absolute incompetens*. Sole, op. cit., 148. Non nuoce invece e si ha l'eccezione di cui al presente se l'istanza non fu giusta sia nel merito che nella forma. « Nec refert, dice lo Suarez, 41-2, 6, utrum deducti jure an injuria; hoc enim solius judicis fori exterioris arbitrium est » finchè non si ha il suo pronunziato

non può usarsi il potere di rimettere le pene di cui al presente § 1. Cfr. canone 1840 (1).

2° *Censuris Sedi Apostolicae reservatis.*

Si eccettuano, inoltre, le censure *(e non le pene medicinali)* riservate alla Sede Apostolica. E s'estende la eccezione a qualunque dei modi in uso per tale riserva: *simpliciter, speciali, specialissimo modo.* Cfr. *Pont. Rom.* Tit. *Ordo susp.* etc. (2).

3° *Poenis inhabilitatis ad beneficia...* L'inabilità è pena vendicativa, canone 2291, n. 9, e come si infligge, canone 2296, così dalla sola Sede Apostolica si rimette, quando si tratti, come per gli oggetti di cui al presente n. 3 — *de rebus ad quas assequendos capacitas jure communi statuitur.*

Si richiede infatti capacità giuridica per i benefici, offici, ecc.

Dice di inabilità ai benefici, offici, dignità, inflitta come pena, ad esempio, il canone 2345, dagli atti legittimi il canone 2354: abbracciano essi molti uffici e l'esercizio di diritti come è detto al canone 2256-2: dice della inabilità all'esercizio del diritto di eleggere, presentare etc. il canone 2392, n. 2. Gli altri esempi nella p. III, h. l., *passim.*

Non solo è riservata la pena di inabilità, ma anche di semplice *privazione* seppure per una volta tanto, ad esempio, della voce attiva o passiva, la pena di perpetua *sospensione*, ad esempio, dell'esercizio di un diritto, dell'infamia *juris*, della privazione del diritto di patronato, di ottenere privilegi e grazie dalla S. Sede. Vedi il canone 2291, n. 4, 7, 9 etc. e la citata p. III, h. l., per i casi particolari.

Ragione generica di questa riserva che comprende specialmente l'esercizio di ministeri ed uffici nella chiesa e di diritti che ai medesimi si collegano per la maggior parte, è di consentire alla Sede Apostolica il modo di provvedere con uniformità di indirizzo ad ovviare ai danni portati al buon governo della società religiosa ed ecclesiastica, da certi delitti. Il che non esclude gli altri fini impliciti alla ragione di pena ecclesiastica e di tali pene in particolare.

In particolare per la riserva delle censure scriveva il chiar. Vecchiotti: « Inducta fuit ut canonica disciplina magis in suo robore permaneret ac collocaretur, superioribus honor servaretur, populus facilius corrigeretur atque opportuna a prudentioribus remedia adhiberentur », op. cit., II, § 56. Motivi che sono comuni a qualunque riserva e specialmente a quella di cui al presente n. 3.

§ 2. *In casibus vero occultis, firmo praescripto can. 2254 et 2290, potest Ordinarius poenas latae sententiae jure communi statutas...*

Anche pel caso occulto è a riportarsi al canone 2197. Vi è detto al

---

(1) Cfr. Noval, op. cit., ad can. 1732 sgg., 1840; D'Annibale, I, 312; Vecchiotti, op. cit., II, § 56; Schmalzgrueber, loc. cit., 85.

(2) Si definisce genericamente la riserva: « alicujus casus gravioris avocatio ad cognitionem seu judicium superioris ». Cfr. Bened., XIV, *De segn. Dioec.*, l. IV, 4. Vedi il can. 893, § 1.

n. 4, che è occulto il delitto che non è pubblico; occulto materialmente se non è pubblico il delitto come fatto *in sè*, occulto formalmente (e l'abbiamo già notato) se non apparisca la di lui imputabilità, *jure*.

Nei casi *occulti* (salvo il disposto del canone 2254 relativo alle *censurae latae sententiae* (1); del canone 2290 relativo alle pene vendicative *latae sententiae* entrambe *juris communis vel peculiaris* e pel caso urgente pubblico od occulto pel primo, occulto pel secondo) *può a tenore di questo* § 2 *l'Ordinario rimettere* le pene (censure o pene vendicative) stabilite dal diritto comune:

— *per se vel per alium* — personalmente o a mezzo di delegati. « Exploratissimi juris est », insegnava il Cardinale Lega, loc. cit., 141, « eos omnes qui ordinario jure absolvere possunt, posse alteri facultatem delegare *arg. cap. 4, De offr. deleg.* X; est enim haec potestas jurisdictionis quae alteri mandari potest »;

— *remittere* — assolvendo o dispensando nel foro interno ed esterno (2).

Sulla facoltà fatta in proposito ai Vescovi dal Tridentino, loc. cit., già la Cost. *Apostolicae Sedis* di Pio IX aveva tolta la riserva ivi contenuta per l'omicidio volontario e il divieto di delega al Vicario pel delitto d'eresia. Ma la facoltà d'assolvere non era portata come ora al foro *esterno* ed era data fino alle censure solo *simpliciter* riservate alla S. Sede (3) Cfr. Santi, loc. cit., Lega, loc. cit. Fatta la detta riserva per l'omicidio e il divieto circa l'eresia, stabiliva il Tridentino, c. VI, Sess. XXIV, *De ref.*: « Liceat episcopis... in *quibuscumque* casibus occultis... *in foro conscientiae* gratis dispensare » la Cost. *Ap. Sedis* « In quibuscumque censuris Ap. Sedi... servatis... exceptis... quas speciali modo... declaravimus reservatas » ma giusta il concesso del *Trid.* pel foro coscienza (4).

Per il presente § 2, il potere *delegabile* del Vescovo s'estende, oltre che alle censure, alle pene vendicative; e non è solo pel foro *interno di coscienza*, ma anche per l'esterno. È mantenuta la riserva...

— *exceptis censuris* (non le pene vendicative) *specialissimo vel speciali modo Sedi Ap. reservatis* — circa le quali nulla possono gli Ordinari in virtù di questo canone, anche pei casi occulti. Quali sieno in particolare vedi alla P. III, h. l. Le *specialissimo modo* sono del nuovissimo giure (5).

---

(1) Cfr. « Perfice Munus », fasc. settembre-ottobre, 1927.

(2) Wernz, 92; Chelodi, 30; Vermeersch, 431; D'Annibale, I, 23: « Forum externum in quo jura negocia . . . geruntur: internum vel sacramentale vel conscientiae . . . ».

(3) Sareti, op. cit., V, XXXIX, *De sent. exc.*, 24.

(4) *Const. Ap. Sed.*, Pii IX, 12 Ott. 1869 (circa finem); cfr. anche *S. Penit.*, 5 Dec. 1873. Bene nota il Card. Lega che nella prima parte del cap. *liceat*, quando si parla di sospensione è ad intenderla per modo di pena vendicativa e inabilitante prodotta dal delitto, loc. cit., 131.

(5) Cfr. 2247, § 3, 2245, § 4 ecc.

Fin qui di pene *a jure* (l. s.); per quelle *ab homine* è a ricorrere al detto nel precedente canone (1): salvo sempre quando sia del caso pel suo intervento un affare trattato da inferiore, il sovrano diritto del Papa che « Omnes et quocumque modo censuratos valide absolvere potest » come scrive delle censure il Cardinale Lega, loc. cit., 141, e vale anche della dispensa dalle pene vendicative totale o parziale. Cfr. canoni 218, 1157, § 3.

A complemento dell'esposto si senta il Cardinale Lega, loc. cit., 132: « Inter solutionem a vinculis poenae et a peccatis tamen intercedit necessaria differentia; nempe peccata persolvuntur vel omnia (anche se alcuni *indirettamente*) vel nulla; poenae vero dispensantur vel absolvuntur vel omnes, vel nonnullae, vel partim, vel universim. Peccatorum enim absolutio nos reconciliat Deo... ablatio vinculi poenalis aufert effectus juridicos... constitutos ab auctoritate superioris. Proinde quis invitus et reclutans, *absolutione* (*assolutamente* parlando, ma cfr. 2248, § 2), vel dispensatione donari potest ». Vedi il canone 2249, § 1.

Canone 2238. *Poenae remissio, vi aut metu gravi extorta, ipso jure irrita est.*

È decretata e dichiarata di nessun valore giuridico la remissione di pena (medicinale, vendicativa) estorta con la violenza o il grave timore incusso. Esula, anche qui, qualunque considerazione di carattere filosofico sul valore umano dell'atto del concedente: è il legislatore che ha come non avvenuta la concessione in tali condizioni, e vale la regola 64, R. I. in VI· « Quae contra jus fuerunt debent pro infectis haberi ».

Neanche, dal punto di vista giuridico, la violenza e il timore sono posti in confronto all'atto del concedente remissione, come davanti all'atto del consenso nei contratti. che, come il matrimonio, hanno beneficio di particolare tutela di libertà dalla legge. Nel caso presente, qualunque atto di violenza o attentato di grave timore offende, non una volontà privata benchè protetta, ma l'autore della legge o chi per esso. È l'autorità che *impetitur directe* dal violento, nel caso, o da chi incute il grave timore.

Questo è il senso genuino che dal c. 5, X, *De reg. jur.*, V, 41, deriva al nostro canone e dal cap. un. *De iis quae v. m. caus. fiunt*, I, 26, dal quale lo stesso canone è tolto.

È detto al primo: « Quod latenter aut per vim, vel alias illicite introductum est, nulla debet stabilitate subsistere »; al secondo: « Absolutionis beneficium... per vim vel metum extorta; ...omnino viribus vacuamus. Ne autem sine vindicta violentiae crescat audacia, eos qui... vi vel metu extorserint excommunicationis sententiae decernimus subjacere ».

Non ha quindi luogo, per noi, la quistione sulla quale « in diversis diversa legimus », se cioè debba distinguersi il timore giusto dall'ingiusto qui come altrove, potendo darsi che ingiustamente venga denegata, ad esempio, nelle censure, rimessa la contumacia, da chi di ragione, l'assolutoria.

---

(1) *Per se* sono tutte riservate a chi le infligge.

Basta che il timore grave sia posto, perchè sia *illegittimo*, e basta che sia *tale* perchè produca l'effetto voluto dal legislatore della *nullità* della supposta remissione. Per questo, qui, il legislatore parlando del timore non aggiunge agli effetti di nullità da ottenersi, l'aggettivo *injustus* come, ad esempio, al canone 1087, § 1. (1).

È chiaro che *patet via* all'appello per colui che si vede ingiustamente denegata la assoluzione da censura. Cfr. il canone 2243, ed il detto al canone 2236 (2).

Canone 2239, § 1. *Poena valide remitti potest praesenti vel absenti, absolute vel sub conditione, in foro externo, vel interno tantum.*

§ 2. *Licet poena etiam oretenus remitti possit, si tamen scripto indicta fuerit, expedit ut etiam ejus remissio scriptis concedatur.*

Deve distinguersi il foro interno dal foro esterno. L'esterno è per i giudizi in virtù di giurisdizione attinente il regime esteriore sociale, avente per oggetto le persone, le cose, i diritti, e regolato per la competenza in rapporto al territorio, alla materia, al grado (3); l'interno è per i giudizi sui fatti di coscienza, e si distingue in sacramentale e non sacramentale. È sacramentale quando il giudizio o ciò che vi ha attinenza ha esito nell'esercizio pieno e specifico del potere del ministro della *Penitenza-sacramento*; non sacramentale quando non è richiesta all'atto giurisdizionale compiuto, *non in foro esterno*, la confessione e assoluzione sacramentale. Dicesi, questo, anche *foro di coscienza.*

È detto: § 1. *Poena valide remitti potest praesenti vel absenti...* Qualunque pena, medicinale cioè o vendicativa può essere *validamente* rimessa sia ai presenti, sia agli assenti. Vedi al canone 2250, § 3. Quando però la concessione o facoltà di rimettere sia — *ordinario vel extraordinario modo* — data per il foro interno *sacramentale*, la pena dev'essere rimessa al *presente* (4). Facoltà ordinaria è quella di ogni confessore, ad esempio, per le censure non riservate: straordinaria quella, ad esempio, in occasione di giubileo. È dalla natura del sacramento della Penitenza che non venga all'atto *in dinstans.* È anche in *decisis* il divieto d'usare per la penitenza il telefono. Quando invece sia per il foro interno *extra sacramentale* o di coscienza, la pena può essere rimessa anche all'*assente* a mezzo. ad esempio. di cursore, di lettera raccomandanta ecc. È tolta con questo § 1 qualche dubbiezza che vigeva in proposito. Cfr. Lega, 126.

Non v'ha ragione di distinguere, quando si tratti di *foro esterno*; e furono concordi i dottori per la validità della remissione data *in questo foro* all'assente. Per la *liceità* fu ed è richiesta una sufficiente ragione per

(1) Cfr. Sole, 151.

(2) Cerato, op. cit., 13; Cappello, op. cit., 30; Noldin, loc. cit., 30.

(3) Lombardi, loc. cit., 148.

(4) Il D'Annibale, I, 351, ammetteva che nell'*urgenza del caso* si poteva dare all'assente anche pel foro sacramentale, eccettuando con il caso di speciale mandato *per la forma consueta*, o *la confessione sacramentale*, il giubielo.

eccepire dalla *presenza* voluta dalle forme consuete di remissione, sia per le censure che per le pene vendicative. Cfr. il *Rituale R., De Sacr. Poen.* e i formulari in uso alla *Curia Romana* (1).

— . . . *Absolute vel sub conditione.* Dopo questo disposto non si può più asserire in modo assoluto che la remissione della *pena condizionata* sia *saltem quoad validitatem* aliena dalla mente della Chiesa, come prima s'insegnava comunemente. La pena, è detto, può essere validamente rimessa *assolutamente* o *sotto condizione.*

La condizione può essere *de praeterito, de praesenti,* e *de futuro,* e in questo ultimo caso *ad reincidentiam* come condizione veramente *risolutiva,* che, non adempiuta, riporta il colpito dalla pena allo *statu quo ante* alla remissione data e ottenuta. Tal condizione *ad reincidentiam* può essere *a jure vel ab homine.* Del primo caso offrono esempio anche i canoni 2252, 2254, § 3; del secondo qualunque sentenza o precetto penale che impongano, rimettendo pene, determinate opere od azioni di fare, con tale clausola (2).

Bene nota il prof. Sole che la condizione *ad reincidentiam* che sia *ab homine,* può essere posta solo da colui che può comminar censure, non da chi solo le applica. Op. cit., 152-3. Reincidenza di regola non si dà per le pene vendicative. La ragione è in questo che per la *reincidenza* è supposta la *contumacia* che non è propria del delinquente soggetto a pena vendicativa, secondo il senso della legge. Cfr. Lega, 134; D'Annibale, I, 351.

Ciò non ostante, loc. cit., aggiunge il Cardinale Lega: « Verumtamen per se nihil prohibet quominus Praelatus *poenam dispenset,* sub ea conditione ut dispensatus, si aliquid non praestet, iterum vinculo ejusdem poenae costringatur. Sed communi jure istud remedium non statuitur, et suapte natura reincidentiae conditio non dispensationi, sed absolutioni convenit ». Pare a noi, che con le ampie facoltà fatte al superiore, pel diritto attuale, dai canoni 2220, 2221, 2222, non sia andar contro allo spirito della legge servirsi delle pene vendicative, anche per evitare le ricadute, od esigere il dovuto dai delinquenti, giusta il concetto della *conditio resolutiva ad reincidentiam.* (Fu conosciuta anche una *reincidentia ad tempus* senza nuova colpa. Cfr. Vecchiotti, II, § 57, in fine).

Gli atti del potere di giurisdizione, sia dell'interno che dell'esterno foro, debbono normalmente essere posti sul loro effetto immediato. È perciò, che l'apposizione di qualunque condizione nel rimettere pene, supposta la liceità oggettiva della stessa condizione, dev'essere *ad liceitatem* giustificata da sufficiente motivo. Il che è più vero per la condizione *de futuro,* quando non si tratti specialmente della descritta resolutiva *ad reincidentiam,* perchè questa di *per se* si confonde con l'esercizio stesso del potere assolutorio o remissorio, comunque.

---

(1) Suarez, IX, 9-12; Ballerini Palmieri, op. cit., V, 257; Wernz, loc. cit., 173; Novati, *De cens.*, 2, *Pontif. Rom.*, P. III.

(2) Cappello, op. cit., pag. 30, n. 2; Lega, op. cit., 135; Ferreres, op. cit., II, 1203; Cocchi, op. cit., 58.

In foro externo vel interno tantum. La remissione della pena può essere data per il foro esterno ò solamente per l'interno.

Quando è data per l'esterno vale anche per l'interno, se solo per l'interno non vale per l'esterno, *per se.*

Risulta tutto questo conseguente dal canone 202. Vi è detto, § 1: *Actus potestatis jurisdictionis sive ordinariae sive delegatae collatae pro foro externo valet quoque pro interno, non autem e converso.* Prima del codice s'insegnava che indirettamente poteva influire nel foro esterno la remissione ottenuta nell'interno in quanto la data dimostrazione di essa, potesse essere accettata nell'esterno. Cfr. Lombardi, III, p. 59; Lega, op. cit., 124.

Sempre però, anche allora, era dogmatico che chi aveva potestà di rimettere per il foro interno *tantum,* non ne poteva validamente far uso per l'esterno, sicchè il giudice poteva procedere alla inflizione delle pene contro l'assoluto o dispensato, come non fosse tale. Sanchez, *De Matr.,* VIII, 34-39 (1).

Tutto questo è riassunto oggi dal canone 2251 per l'assoluzione della censura, come vedremo. Cfr. il testo. Per il nesso della materia sono a tener presenti, del citato 202, anche il § 2. *Potestas collata pro foro interno exerceri potest etiam in foro interno extra-sacramentali, nisi sacramentale exigatur;* ed il § 3. *Si forum pro quo potestas data est, expressum non fuerit, potestas intelligitur concessa pro utroque foro, nisi ex ipsa rei natura aliud constet.* E perciò, come ben nota anche il chiar. Cappello, op. cit., 29, n. 2, chi rimette in forza di rescritto pontificio, o comunque di facoltà ricevuta da superiore, deve ben tener calcolo delle parole con le quali gli fu fatta la concessione.

§ 2. *Licet poena etiam oretenus remitti possit, si tamen scripto inflicta fuerit, expedit ut etiam ejus remissio scriptis concedatur.*

Vedasi quanto scrivemmo al canone 2225. Non è escluso che una pena possa essere inflitta per precetto penale *verbale.* In questo caso può essere anche rimessa *verbalmente.* Se invece fu inflitta per iscritto: sia per mezzo di sentenza condennatoria o declaratoria, canoni 1642, 1643, 1874; sia per mezzo di precetto penale scritto, canoni 2142, 2288, 2310, la remissione è spediente sia data in iscritto, con le solennità prescritte per l'atto (forma) che si adopera, come dai citati canoni.

Canone 2240. *Ad praescriptionem actionis poenalis quod attinet, servetur dispositio canonis 1703.*

Di questo canone 2240 già dicemmo al canone 2233, che riporta anche esso per giudicare della avvenuta o meno prescrizione dell'azione penale al canone 1763, da rivedere nel testo. Esponemmo allo stesso canone 2233, quanto a norma del § 2 dello stesso debba farsi, e ci ritorneremo sopra in occasione del 2242, § 3. Qualora della prescrizione giusta le norme del canone 1703 non consti, ha luogo quanto scrivemmo al can. 2210. Se consti

(1) Iun. IIII, cap. 13 *De rest. spol.,* X, II, 13, S. C. de Prop. Fide, *Instr.,* 14 Jan. 1726; *S. Poen.* 27 aprile 1886 ad 4.

ha luogo il disposto del canone 1704, che riporta al citato 2210 per l'azione civile eventuale, e al canone 2222, § 2 per i rimedi penali che nel caso sieno da adoperarsi.

Per il decorso della prescrizione di cui è parola, così il canone 1705: § 1. *Praescriptio . . in criminalibus* (currit) *a die delicti.* § 2. *Si delictum habeat tractum successivum... a die qua delicti tractus cessaverit.* § 3. *In delicto habituale vel continuato... post ultimum actum, et conventus ob aliquem criminosum actum non praescriptum, tenetur de antiquioribus, qui cum eodem actum connectuntur, etiam si singulatim sumpti ob praescriptionem excluderentur.* Vedi il canone 1939 segg., Tit. XIX, cap. II, *De inquisitione*, l. IV, e il Tit. X, *De probationibus* ejusd. l., per gli accertamenti del caso.

NOTE E DISCUSSIONI

Sulla "Porzione Parrocchiale".

(*Continuazione, v. pag. 209*).

III.

Quando è dovuta la "Portio"

1. Regola generale: ogni qualvolta un fedele, alla sua morte, viene associato in una chiesa, che non sia la « parrocchia propria », al parroco di questa è dovuta la quota canonica (1).

Un tale diritto però non è assoluto; in parecchi casi vi si deroga e ciò per tassative disposizioni di legge.

Così non può esigersi quando:

a) la morte avviene fuori parrocchia e riesce incomodo il trasporto del cadavere (2);

b) i funerali si compiono *post mensem a die tumulationis* (3);

c) per legge particolare o privilegio la chiesa funerante è sottratta a un tal dovere (4).

I. – Morte fuori Parrocchia

2. Il Codice stabilisce: « Cadavera fidelium, antequam tumulentur, transferenda sunt e loco in quo reperiuntur, in ecclesiam » (5). Questa chiesa, per diritto ordinario, è la chiesa parrocchiale propria

(1) Can. 1236.
(2) Can. 1236.
(3) Can. 1237, § II.
(4) Can. 1236.
(5) Can. 1215.

del defunto (6); anche quando la morte avvenisse fuori e lontana da essa. purchè « ad eam commode cadaver asportari possit » (7).

In tali circostanze, le due parti in conflitto (la chiesa funerante e il parroco interessato) con somma facilità potrebbero sforzarsi a far prevalere il proprio punto di vista e sostenere con calore, che sia facile e comodo quel trasporto, che l'altra parte, con minor calore si affatica a dimostrarlo incomodo e pieno di molti fastidi.

Provvida per questo è la disposizione del Codice, che, per la circostanza, deferisce l'ultima parola all'Ordinario (8).

3. Naturalmente parecchi e vari sono i casi, che si possono presentare, ciascuno con una fisionomia tutta propria. Di più, qua è il fatto isolato, là è il fatto abituale, che si presenta; spesso la cornice delle circostanze è tale, che un identico fatto esige una differente soluzione. Onde un criterio unico, in materia, è impossibile poterlo dettare e metterlo in pratica.

Elementi di giudizio.

4. Il Codice, in due canoni: 1218 e 1236, parla di questo trasporto funebre e in tutti e due al verbo « asportari » premette l'avverbio « commode ».

Questa insistenza ci fa comprendere che tale comodità è *conditio sine qua non.* Inoltre con l'inciso « pedestri itinere » inserito nel primo dei due canoni, ha pure determinato e circoscritto l'estensione del « commode ».

Le distanze, oggi, non esistono più; tali e tanti sono i mezzi di comunicazione e di trasporto, che basta dare un ordine, manifestare un desiderio, attendere un po', e, come per incanto, si ha, dinanzi ai nostri occhi, tradotto in realtà, il nostro ordine o il nostro desiderio!

Anche tra i piccoli centri, come tra la periferia e il capoluogo di ogni grossa borgata, le comunicazioni sono molto facilitate.

5. Ora il Codice, con il suo inciso « commode », non ha inteso riferirsi a questo progresso; onde l'Ordinario non a questo progresso, come a elementi di giudizio, deve porre l'occhio e la mente, per dire la sua parola; ma alle circostanze, che riguardano il viaggio, che deve compiersi « a piedi ». Da ciò, le seguenti considerazioni:

A) Implicitamente se ne inferisce, quale presupposto necessario, che la località, ove è avvenuto il decesso, sia relativamente vicina.

---

(6) Can. 1216.
(7) Can. 1218.
(8) Can. 1218, § II.

B) Al trasporto funebre dalla casa alla chiesa prende sempre parte uno stuolo di parenti e amici. Ordinariamente non sempre si cammina su di una rotabile qualsiasi; spesso o per lunghi tratti appena appena c'è una mulattiera, alternata con angusti viottoli di campagna; questi e quella intersecati da corsi di acqua torrenziali, senza ponti.

C) Il feretro, quando più e quando meno, si porta a spalla. Quando pure si prestasse la via e ci fossero anche i mezzi di potere usare un autotrasporto ecc. non bisogna dimenticare coloro, che seguono il cadavere, primi tra tutti i familiari, i quali si trovano in uno stato di animo e di forze fisiche non certamente buono. Onde bisogna inferire che il « commode » come il « pedestri itinere » sono stati messi lì proprio per un doveroso riguardo a coloro che pigliano parte al corteo funebre (9).

6. In merito quindi l'Ordinario deve porre mente alle distanze, alle vie, alla stagione, alla ubicazione del cimitero, nonchè a quelle circostanze eccezionali, che, v. g., una epidemia, impongono un itinerario più breve. Così il suo giudizio sarà equamine.

Facciamo osservare, per la pratica, che questo intervento dell'Ordinario, in casi del genere, non può mai arrivare a tempo, per decidere se possa o non possa avvenire comodamente il trasporto; la sua dichiarazione postuma servirà a stabilire l'obbligo, per la chiesa funerante, di pagare o non pagare la « portio ».

7. Va da sè che se nella località del decesso il defunto aveva una abitazione propria, ove era solito passare l'estate o l'inverno, per la ragione del quasi-domicilio, il parroco locale, *iure proprio,* può associare il cadavere e celebrare le esequie, senza l'onere di dover corrispondere la « portio » a chicchesia.

Casi pratici.

8. All'infuori di questo caso, se ne possono dare altri di pratica attualità:

a) La morte di un filiano può succedere fuori parrocchia e fuori comune; tutte le circostanze sono favorevoli per un comodo trasporto: vie, vicinanza, tempo, ecc.; vi è però contraria la borsa familiare, che non può affrontare le relative spese fiscali: oggi sono lire 216. Basta questo intoppo per rendere incomodo il trasporto, e perchè il parroco proprio non possa accampare alcun dritto;

b) Pur essendo contrario il parere dell'Ordinario, « semper tanem integrum est familiae, heredibus, aliisve quorum interest, cada-

(9) Vedi CAPPELLO; *Summa J. C.*, vol. II, n. 723.

ver ad locum sepulturae deferre, susceptis translationis expensis » (10).

Questa concessione può dare luogo a due ipotesi:

I. Se la famiglia si sobbarca alle spese e ai fastidi della traslazione, ordinariamente lo fa per custodire più gelosamente le care spoglie e per tributare ad esse solenni onoranze nel proprio paese; onoranze, che quasi sempre culminano in funzioni religiose, che si svolgono nella chiesa parrocchiale. In tale circostanza il parroco ha il fatto suo e nulla può eccepire contro l'eventuale officio funebre, svoltosi nel luogo del decesso.

II. Può darsi che, per una ragione qualsiasi, fattesi le esequie ove avvenne la morte, nulla si faccia nella parrocchia del domicilio. Quali sono le competenze del parroco proprio?

Jure antiquo la quarta canonica dovevasi sempre, anche quando il trasporto non avveniva, per una qualsiasi circostanza. La questione quindi è nuova; e mentre il Codice, con la sua innovazione, l'ha sollevata, pur avendone l'occasione, non ha creduto ovvero pensato a risolverla.

Wernz-Vidal (11) si prospettano il dubbio; ma non si pronunziano; Ferreres (12), argomentando dall'analogia del dritto antico, ammette la « portio » anche per il parroco del luogo, ove è avvenuta la morte; *a fortiori* dunque per il parroco proprio, qualora i funerali non si facciano nella sua chiesa, ma solamente in quella del decesso.

9. Non crediamo seguirlo.

Non nella prima ipotesi, perchè manca il fondamento giuridico, su cui poggia la « portio »: vale a dire l'assistenza religiosa prestata al defunto, mentre era in vita (trattandosi nella fattispecie di morte accidentale); in ipotesi contraria la « praeventio juris » eliminerebbe ogni dritto (13). Non seguiamo il citato autore nella seconda parte, appoggiandoci al Codice. Esso esplicitamente esclude la « portio », quando la traslazione è incomoda (14). L'intervento dei familiari non cambia, nè sposta la natura della questione. In sè e *de jure*, sempre incomodo rimane quel trasporto, che tale, *ex natura rerum*, era stato o sarebbe stato giudicato. Lo sforzo straordinario e i mezzi straordinari adoperati dalla famiglia certo non sono diretti a tutelare

(10) Can. 1218, § III.

(11) *Jus Canon.*, IV, *De Rebus*, n. 607.

(12) *Institutiones Canon.*, II, n. 164, 2.

(13) Per il quasi-domicilio, il parroco del defunto è anche *proprius... ergo.*

(14) Can. 1236.

dritti di terzi. In ogni modo la legge non subordina gli effetti delle sue prescrizioni alla libera volontà dei sudditi, se non nei casi espressi.

In ogni modo il silenzio del Codice lascia dubbia la questione, per cui è il caso di dire: *Non est imponenda obligatio, nisi da ea certo constet;* ovvero: *lex dubia non obligat.*

Casi analoghi.

9. Con il dispositivo del canone 1218, per analogia, possiamo sciogliere altri casi consimili.

A) Nella delimitazione dei confini parrocchiali non si possono trascurare circostanze e dati di fatto, che madre natura stessa assegna. Strade, viottoli, fiumi, terreni, contrade determinate ecc. sono, d'ordinario, i limiti, che circoscrivono un dato luogo o parrocchia, Essendo essi per lo più irregolari, ne viene, che, dove più e dove meno, il confine è sempre asimmetrico.

Per questo ci troviamo spesso dinanzi degli angoli morti, molto lontani dal centro. Inoltre, qualche volta, avviene (non sappiamo per qual criterio, che un tempo dovette prevalere) che una parrocchia protenda i suoi confini fin nei pressi della chiesa parrocchiale altrui. Ancora più.

Tra il capoluogo e una remota e popolosa plaga, non raramente, s'incunea profondamente una limitrofa parrocchia. Nessun inconveniente produrrebbe questo sconcio agli effetti della traslazione; perchè, qualora il parroco volesse prendere parte all'accompagnamento, « praemonito parochi loci », senza altro, potrebbe passare per il territorio di aliena parrocchia (15). La questione invece, che ne sorge è un'altra: è vicina la chiesa parrocchiale aliena dello stesso comune; prossimo è pure il cimitero, per cui, dovendosi recare alla parrocchiale propria, si andrebbe incontro al grave fastidio di andare avanti e indietro, certo con molto incomodo di quanti prendono parte al corteo.

L'Ordinario, nella fattispecie, ha tutto il tempo e il modo di raccogliere i dati necessari per pronunziarsi a dettare, una volta per sempre, quella norma, che l'equità esige.

B) La plaga in questione è fornita di una particolare chiesetta od oratorio semipubblico, ove un sacerdote stabile ovvero avventizio celebra nei giorni di festa di precetto e quando ne è richiesto. La comodità della chiesetta locale sarebbe una ragione di più per andare incontro al desiderio dei montanari o valligiani, permettendo i funerali relativi in detta chiesetta, salva, si intende, la facoltà al

(15) Can. 1230.

parroco di funzionare ivi di persona, quando lo volesse. Protesterà, farà delle rimostranze, perchè i suoi interessi e la sua comodità ne soffrono? Sarà vero; ma l'Ordinario, nella veste di *provisor generalis* dello intero suo gregge, più che del benessere particolare dei singoli, deve preoccuparsi del benessere della collettività; e nessuna ansietà deve farlo esitare a preferire questo a quello, quando non vi è modo di conciliarli tra loro in caso di conflitto.

In un secondo momento il parroco non tarderà a ritenere opportuno il provvedimento adottato dal superiore, quando già è a sua conoscenza, che tutti i villici di quella contrada non si recano al capoluogo proprio se non per gli atti strettamente necessari e d'obbligo: matrimoni, stato civile, tasse, battesimi ecc. Nel resto della vita sociale e commerciale frequentano sempre un altro capoluogo più vicino e più comodo. Al contrario continuerà a mordere il freno?

Potrebbe venirgliene male; poichè balenano sul suo capo le non favorevoli disposizioni dei canoni 476 e 1427.

II. – Funus infra mensem.

10. Stabilisce il Codice: Se per una qualsiasi causa, nel giorno della morte, non si compissero le solite funzioni solenni, e queste poi avvenissero « infra mensem completum a die tumulationis », ancorchè in tale giorno ci fossero stati « minora publica officia », se questi e quelle si fanno in aliena chiesa, sì degli uni, come delle altre, si deve detrarre la « portio » (16).

Per officio solenne s'intende: *a*) officio cantato; *b*) Messa cantata o parata; *c*) catafalco più o meno fastoso; *d*) suono di campane; *e*) concorso di popolo.

Gli *officia minora,* in opposizione ai primi, sono: *a*) assoluzione al tumulo; *b*) suono di campane, non troppo prolungato; *c*) Messa letta (17).

Non mancano autori, che mettono la Messa letta tra i coefficienti dell'ufficiatura solenne (18). Ma se scartiamo anche la semplice Messa letta, non sappiamo quali possano essere gli *officia minora* da contrapporsi all'*officium solemne*. Non solo, ma se dovessimo stare a quanto scrivono i detti autori, che cioè: *ex stylo Curiae nunc vigenti* la Messa esequiale, almeno letta, basta perchè si abbia la solennità dell'officiatura, posto che nella propria parrocchia ci fosse stata questa

(16) Can. 1237, § II.

(17) Cappello, op. cit., vol. II, n. 757, 2; Blat, op. cit., *De Rebus*, n. 97; Ferreres, op. cit., vol. II, n. 165.

(18) Vermeersch-Creusen, *Epitome J. C.*, vol. II, n. 544, 2.

Messa *die obitus,* nulla ci sarebbe più da reclamare, se altrove, *die septimo, vel trigesimo,* si svolgerebbero onoranze funebri solennissime. Nessun parroco sarebbe disposto a mettere la firma a questa ..... cambiale.

Computo del mese.

11. Comunemente il popolo nel computare il settimo, il trigesimo e l'anniversario parte dal giorno della morte; coincida o no questo con il giorno della sepoltura; per di più, nel calcolo, include il punto di partenza e quello di arrivo. Così se Tizio è morto giovedì, il susseguente giovedì è il settimo; Caio è morto il 5 gennaio, il 5 gennaio dell'anno prossimo venturo e degli altri anni susseguenti sarà l'anniversario.

Come ognuno vede in ciò vi è un po' di confusione; nel calcolo non si includono mai i due estremi; se ci va il termine *a quo,* si esclude il termine *ad quem.* Infatti se la settimana comincia con il martedì, finisce con il lunedì; se il mese della pensione o della pigione di casa ha inizio con il 20, allo scoccare della mezzanotte del 19 del mese successivo esso è completato.

12. Nel nostro caso abbiamo delle varianti: 1° il mese si computa dal giorno della sepoltura, il che porta spesso alla differenza d'un giorno o due. Per tumulazione s'intende non la materiale sepoltura del cadavere, che per straordinarie circostanze potrà, qualche volta, essere dilazionata; bensì la formale, quando cioè si è compiuto il funerale in chiesa, o trasportato il cadavere al camposanto (19). 2° La tumulazione è un fatto, che non coincide con il principio del giorno; perciò il giorno, che essa avviene, non entra nel novero; onde è che il mese, nella nostra fattispecie, termina, « expleto ultimo die eiusdem numeri » (20).

Dubbi proposti, ma .....

13. Compiendosi quindi le esequie *post mensem a die tumulationis,* nella maniera sopra dilucidata, al parroco non è dovuta alcuna quota. Ma si potrebbero i funerali solenni dilazionare al di là del mese maliziosamente o per una giusta causa. Quali sarebbero le conseguenze? Distinguiamo. Se l'impedimento non è dovuto a malizia umana, ma a cause indipendenti e estranee all'opera dell'uomo o parte interessata, la « portio » è estinta. Così l'attesa di parenti, che debbono venire da lontano, ritardata da un contrattempo inatteso; la malattia di uno della famiglia; la settimana maggiore; una ottava

(19) Vedi CAPPELLO, *Summa J. C.,* vol. II, n. 757, 3.
(20) Can. 34, § III.

chiusa ecc., sono cause, che pienamente legittimano la dilazione dei funerali, che, venendosi a celèbrare altrove, escludono il parroco da ogni suo utile.

14. Ma se la dilazione si facesse ad arte, per eludere proprio i dritti parrocchiali?

All'upo abbiamo due dubbi proposti alla Commissione Pontificia:

I. « An Ordinarius ad evitandos abusus eorum, qui ultra mensem protrahunt officium funebre eo animo, ut parochus emolumenta non percipiat, possit, statuere quod officium a parentibus celebratum pro defuncto publice et cum cantu, habeatur uti officium sollemne funebre quoad omnes suos effectus? ».

II. « Utrum officium funebre, quod non intra mensem a die tumulationis celebratur, sed intra mensem a die notitiae obitus alicuius, qui in regione longinqua decessit, haberi debeat officium sollemne, de quo in can. 1237, quoad effectus paragraphi secundae illius canonis? ».

Per quanto sarebbe stato opportuno, per non dire necessario, avere in materia un criterio preciso ed esatto per giudicare in questi, come in altri casi consimili, e a ciò erano diretti i quesiti rivolti alla competente autorità, questa non ha creduto pronunziarsi; appunto perchè le circostanze possono sempre mutare e sempre presentare una fisionomia diversa, per cui una norma costante e comune non può stabilirsi. Richiedendosi un giudizio caso per caso, di questo giudizio ne ha investito la S. Congregazione del Concilio, alla quale, volta per volta, possono rivolgersi, se vogliono, gli interessati (21).

Chierici beneficiari.

15. Trattandosi di un beneficiario: canonico, mansionario, cappellano ecc., che fanno parte di una persona morale, con chiesa propria, le esequie certamente si faranno in questa. Può il parroco vantare dritti alla « portio » ?

Se le esequie le compie l'Ente morale stesso, di cui il defunto era membro, *et quidem gratis*, ovvero a sue spese, dato pure che ci fosse *ad hoc* qualche cespite, legato o altro, è chiaro che non vi ha luogo a parlare di dritti parrocchiali. Se poi fosse la famiglia a spendere o contribuire per rendere più solenni le onoranze funebri?

Il Codice usa una locuzione molto generica: « quoties fidelis ecc.»; parole, che, secondo il Cappello, « ita intelligenda sunt ut

(21) 24 maggio 1920.

non solum laici, sed etiam clerici et religiosi comprehendantur, nisi ius peculiare vigeat in eorundem favorem (22).

Per questo alcuni autori (23) obbligano, anche nel caso proposto, la chiesa funerante a pagare la quota canonica. Pur avendo contrarie tante autorità, ci permettiamo di esprimere parere opposto.

16. Il Codice usa sì l'espressione generica, come per dire che non eccettua alcuno; però sempre ammesso il fondamento giuridico della « portio ». Ora « canonica portio dimissae non debetur ecclesiae, sed illi dumtaxat in qua fidelis officia consuevit audire divina et ecclesiastica recipere sacramenta » (24).

Ma è proprio questo quel che succede nel fatto nostro. Dunque la « portio » non è dovuta.

La minore è di facile dimostrazione. I chierici, che formano l'Ente morale: Capitolo, Congregazione religiosa ecc., provengono, nella quasi totalità, da altre e diverse parrocchie, da quella ove attualmente dimorano. Da questa parrochia, a mezzo del suo parroco non ricevono alcuna assistenza religiosa, per la semplice ragione che non ne hanno bisogno, poichè, se mai, la ricevono dalla propria chiesa o Ente morale, cui appartengono.

17. In più, quando nel Codice si determinano i rapporti, che intercedono tra il Capitolo e il parroco, allorchè la chiesa cattedrale è nello stesso tempo parrocchiale, sta detto: « iusta funebria, in ecclesia ad normam iuris peragenda, non exclusa Missa exsequiali, persolvere ad Capitulum pertinet tantum in casu quo de funere agatur alicuius dignitatis, vel canonici, etiam honorarii, vel beneficiarii » (25).

Nè si metta avanti, quale obiezione, la coesistenza della parrocchia e del Capitolo; per noi c'è da argomentare con un *a fortiori,* perchè se sfugge alla sua giurisdizione il beneficiario, che è *sub eodem tecto,* maggiormente se ne sottrae, quando vive in chiesa propria.

18. In fine: molti e molti sono i canoni, che, nel Codice, hanno un certo riscontro con un altro successivo o precedente; spesso questa interferenza si potrebbe prestare a creare equivoci, dubbi, se mantenere o no delle prescrizioni, contenute in tali canoni. Orbene il legislatore, a tagliare corto a qualche falsa interpretazione, quando

---

(22) Op. cit., n. 755.

(23) Wernz-Vidal, *Ius Can., De Rebus,* n. 606; Ferreres, op. cit., n. 162, II; Vermeersch-Creusen, op. cit., n. 542, I.

(24) Bonifacio VIII, n. VI, *De Sepulturis.*

(25) Can. 415, § II, n. 3.

con l'un canone non vuole derogare all'altro, ricorre abitualmente a una di queste due clausole: *a*) « nisi aliud iure caveatur »; *b*) « firmo praescripto can X ». Se è tale il suo stile (e nessuno può dubitarne) quando non fa uso di nessuna di queste due riserve in casi nei quali sarebbe necessario per chiudere la via ad incertezze, è chiara la sua intenzione di non volere vincolare l'uno all'altro canone.

Ciò posto, nel parlare del diritto, che hanno i beneficiari, compresi i religiosi, il legislatore, se li avesse voluti sottoporre alla quota parrocchiale, nei rispettivi canoni avrebbe posto la consueta clausola: « firmo praescripto can. 1236 ». Non l'ha fatto. Dunque non ha inteso estendere ad essi l'obbligo in parola.

III. – Dritto particolare.

19. Sul dritto del parroco alla « portio » può incidere il privilegio o la concessione particolare dell'autorità competente. In virtù di essa una chiesa funerante, come una persona morale collegiale, possono essere esenti dal corrispondere detto contributo. In caso di contestazione, spetta all'ente in parola provare il privilegio.

20. Il dritto particolare, di cui è fatto cenno nel canone 1236, può nascere anche dalla consuetudine. Concordi sono qui tutti gli autori (26).

Da noi, ad esempio, questa tassa non si è mai esatta. Nessun parroco l'ha messa avanti; nessuno ha mai avanzato reclami in merito. Notisi che le occasioni non sarebbero mancate per protestare almeno. Nella stessa città arcivescovile, per quel che riguarda i funerali c'è un guazzabuglio, ove non ci si capisce nulla; le parrocchie sono quasi sempre soppiantate, e senza riguardo a *die obitus,* a settimo, trigesimo ecc., i funerali si fanno dove meglio aggrada. Orbene, che io sappia, nessuno degli interessati ha mai protestato al riguardo. Per questo, presso di noi, il dritto consuetudinario è ineccepibile, vigendo esso *ab immemorabili.*

21. Anche là, ove manchi una consuetudine del genere, se si può dimostrare, che per lo spazio di *quaranta anni continui e completi,* non si è mai pagato un tale onere, poichè « in iure expresse non reprobatur », basta questo periodo di tempo per prescrivere e ritenersi liberi dal pagare la « portio » (26).

Can. Dottor Luigi Cozza.

---

(26) Wernz-Vidal, loc. cit., n. 606; Cappello, loc. cit., n. 755; Blat, loc. cit., n. 96; Romani, *De norma juris,* §§ 32, 42, 46 seg.

(27) Can. 27.

CONSULTAZIONI CANONICHE

I.

Fallenze corali.

Se un canonico o beneficiato, incaricato dal vescovo di curare una parrocchia estranea al Capitolo, possa essere scusato dal coro *dum vacat officiis paroecialibus* ai sensi del can. 420, § 1, n. 4.

R. Negative. Il testo è chiaro: « Sono scusati dal coro... 4° il vicario parrocchiale o altri del Capitolo, sia il parroco sia il coadiutore deputato dal vescovo, mentre è occupato nei doveri parrocchiali ». L'elemento principale del comma è il vicario parrocchiale, cioè quel capitolare al quale il Capitolo, parroco abituale, ha affidata la cura attuale secondo il canone 471; che egli non sia tenuto assente mentre attende a quella cura, che altrimenti dovrebbe essere prestata dal Capitolo intero, è più che ragionevole. Ma può avvenire che non sia il Capitolo parroco abituale, ma che la parrocchia della cattedrale, ad esempio, sia *iure ipso* data in titolo ad una dignità del Capitolo o ad altro capitolare; accade, ad esempio, sovente, che spetti *iure proprio et nativo* al prevosto o all'arciprete o al decano e così via; in tal caso egli non è vicario ma vero parroco e tiene la cura delle anime *ex officio et nomine proprio, potestate propria,* per parlare col canone 196 § 2, e non *potestate vicaria.* E può anche accadere che sia il vicario del Capitolo sia il vero parroco abbia un coadiutore (can. 475, 476) o che la parrocchia sia precariamente affidata ad un vicario economo (can. 473). In tutti questi casi il capitolare investito di tali uffici mentre attende ad essi deve essere tenuto presente nel coro ai sensi del canone 420, per la stessa ragione che vale per il vicario parrocchiale, di cui il paragrafo e comma citato.

Far rientrare in esso ogni capitolare che fosse incaricato di cura di anime anche fuori della parrocchia eretta nella chiesa capitolare sarebbe un forzare il testo e il contesto della legge, contro il canone 18 e contro lo spirito stesso della legge. Qui si vuole usare un riguardo, del resto doveroso, ai capitolari ai quali incombe la cura di anime inerente direttamente o indirettamente al Capitolo stesso, o meglio alla chiesa capitolare e non a qualsiasi cura di anime, dacché questa deve essere armonizzata anche con le finalità per le quali i Capitoli sono stati instituiti nella Chiesa. Quindi il capitolare che attende alla cura delle anime nella chiesa capitolare compie opera in qualche modo inerente al Capitolo stesso, anche

quando materialmente non si trovi in coro. Il che non può dirsi di altri casi. Quindi quell'« aliusve e Capitolo » del testo in esame va concettualmente legato così strettamente al « vicarius paroecialis» da prenderne senso e misura.

Né si dica che la cura delle anime, dovunque si presti, deve sempre anteporsi al canto in coro; tale argomento proverebbe troppo, quindi non proverebbe nulla; proverebbe, ad esempio, che sia lecito assentarsi comunque dal coro per andare, putacaso, a tenere un corso di conferenze o anche a confessare o fare il catechismo per le prime comunioni proprio nelle ore di coro, senza poter essere puntato; e così addio coro. Se i Capitoli ci sono ancora, segno è che hanno ancora ragion d'essere, e di essere come sono stati definiti dalle norme del secondo libro del *Codex juris canonici*; che, non si dimentichi, sono norme di diritto publico e quindi cogenti, ed in ogni caso superiori ai poteri dell'Ordinario, il quale nel regime della diocesi non può prescindere dalle norme di diritto comune.

Ecco perché la giurisprudenza è stata costantemente conforme al nostro pensiero. Si confronti la *Gravinen.*, 12 dicembre 1913 in « Monitore Eccles. », vol. XXV, p. 445; la *Cajacen.*, 27 febbraio 1904 in « Monitore Eccles. », vol. XVI, p. 98; 13 dicembre 1913; e inoltre « Monitore Eccles. », vol. XXII, 1910, p. 469.

II.

Distribuzioni corali (can. 395).

Nel nostro Capitolo cattedrale il primo settembre prossimo entrerà in vigore la disposizione contenuta nel canone 395 del F. N. C. concernente la separazione della terza parte della prebenda canonicale per esser convertita in distribuzioni quotidiane *inter praesentes*.

Essendo le nostre prebende distinte, non tutti i capitolari contribuiscono la stessa quota. Chi più chi meno ed in parecchi casi, la differenza sarà molto considerevole: da qui sorge naturalmente la difficoltà intorno al sistema di ripartizione che si debba seguire: se tutti i capitolari debbano percepire *aequali modo* e in questo caso coloro che hanno prebenda più pingue soffriranno riduzione: ovvero questa ripartizione delle distribuzioni si debba fare *proportionaliter* in modo *ut is cui plus detractum ex grosso sui beneficii, plus percipiat in distributione* giusta l'insegnamento dei canonisti come il Pignatelli, il Barbosa ed altri.

R. Il canone 395 dispone in modo ben chiaro sulla necessità e sul modo di constituire la massetta per le distribuzioni quotidiane (§§ 1, 2), sulla attribuzione di esse (§ 3) e sul puntatore che con esse è connesso.

Il fondo per le distribuzioni quotidiane è ormai per legge generale obligatorio; dove non esiste e dove esso fosse insufficiente si deve constituire; se non si può constituire altrimenti, p. e. con la generosa offerta di un benefattore, il vescovo deve intervenire d'autorità a constituirlo stralciando in perpetuo dalla massa comune o dalle singole prebende la terza parte dei frutti o dei proventi delle dignità, dei canonicati, degli altri uffici e beneficii di quella chiesa.

Di qui credo si possa in primo luogo arguire che debbano ritenersi insufficienti, ove già esistano, le distribuzioni quotidiane inferiori al terzo dei redditi o proventi.

E poiché la legge parla del terzo dei redditi o proventi di dignità, canonicati ecc..., ne segue che le prebende più pingui, ove mai esistessero, contribuirebbero con una aliquota proporzionalmente più elevata, poiché è una cifra proporzionale, cioè relativa, e non una cifra assoluta, quella fissata tassativamente dal disposto del canone in esame. Conseguentemente anche se in luogo delle distribuzioni quotidiane, ove non si potessero introdurre, si applicasse l'instituto delle multe per il fondo delle distribuzioni stesse, in conformità al § 2 del canone in oggetto, la proporzione deve rimanere nel fissare per le prebende più pingui una multa proporzionalmente maggiore.

Viceversa il criterio proporzionale non potrebbe adottarsi per l'assegnazione delle distribuzioni appunto perché essa dalla legge non è stato accolto. Difatti il § 3 di questo canone non ammette che una differenziazione, quella del caso in cui le *dignità* capitolari avessero prebende e proventi non solo diversi ma anche separati dalla massa comune (cf. can. 394 § 1); in tal caso, e solo in tal caso, le distribuzioni per le dignità hanno un trattameno a sé, e in caso di fallenza cedono non in favore di tutti i presenti, ma solo delle dignità presenti, in mancanza delle quali passano alla fabrica della chiesa o ad altro luogo pio, a giudizio del vescovo.

Se il C. J. C. avesse voluto mantenere il principio accennato dall'interrogante, « is cui plus detractum est ex grosso sui beneficii, plus percipiat in distributione », a parer nostro l'avrebbe dovuto dire e l'avrebbe detto qui, dove l'*inclusio unis* poteva e doveva facilmente suonare *exclusio alterius,* perchè *lex quod voluit dixit* e quindi *quod tacuit noluit.*

Pertanto a nostro giudizio le distribuzioni cedono *aequali parte* a tutti i canonici, e analogamente a tutte le dignità, senza riguardo alla gerarchia capitolare né alla entità della prebenda e conseguentemente della aliquota con cui ciascuno ha concorso a constituire il fondo dalla legge voluto per le distribuzioni corali.

III.

Assegni - Cauzione - Abusi.

La Curia diocesana X non mi vuole rilasciare il *foglio di vita* per la riscossione del supplemento congrua presso il R. Governo perchè non ho ancora depositato la cauzione. Chiedo:

I. È morale trattenere ciò che è di assoluta necessità alla vita dell'individuo, per una cosa che può avere un valore puramente formale?

II. Quale interpretazione si dà alla parola *cauzione* oltre a quella che le danno comunemente i legali ossia: *deposito di una determinata somma per cauzionare, garantire, riparare, salvaguardare o reintegrare un bene mobile od immobile che uno ha avuto in custodia e che potrebbe essere per sua colpa deteriorato o distrutto?*

III. Dato che il sottoscritto beneficiato non possiede *alcun bene mobile od immobile* da custodire, e che la sola cartella intestata al suo beneficio canonicale, fu obbligato a depositarla nella cassa della Curia, la cauzione debbo farla io che solo ricevo L. 115 all'anno, oppure chi la detiene in custodia?

R. I. Non è lecito negare al chierico il certificato per la riscossione degli assegni che gli sono indispensabili per l'onesto sostentamento; ma è lecito imporgli come condizione l'adempimento di un determinato atto a cui egli sia tenuto per altro titolo: se egli si rifiuta, non potrà imputare ad altri che a sé stesso le conseguenze.

II. La cauzione imposta ai beneficiati tende a tutelare la buona amministrazione del beneficio, non solo nel patrimonio redditizio e dotale, ma in ogni cosa o diritto del beneficio medesimo. Pertanto se il beneficiato non ha nulla in consegna, né beni patrimoniali, né sacri luoghi o sacra suppellettile, né titoli e diritti del beneficio, perché tutto è tenuto da altri, non si vede la causa che possa giustificare l'obligo della cauzione.

III. Quindi se le cose stanno come si dice, il beneficiato non pare possa essere tenuto a prestare la cauzione solo per il fatto che la cartella dotale del suo beneficio, unico oggetto a lui consegnato, si sia dovuta depositare presso l'ufficio amministrativo; al quale tuttavia spetta sempre il modesto compenso delle spese di amministrazione, nella misura fissata dalle autorità competenti, tenendo presente il canone 1570.

RECENSIONI

P. R. Plus, S. J., *Irradiare il Cristo.* Marietti, Torino-Roma, 1937. — L. 5.

Bene han fatto il p. Testore e il solerte editore a dare ai cattolici militanti italiani la bella versione di questa operetta in cui il P. Plus dà per l'apostolato moderno suggerimenti teoretici e pratici di grande valore.

Paul Dabin, S. J., *Principes d'action catholique.* Bloud et Gay, Paris.

Una sessantina di paginette tutto succo, un piccolo codice di azione cattolica.

N. N. *Opertet illum regnare.* Gregoriana, Padova. — L. 10.

Sacerdoti, questo libro è per voi, per noi preti di questo tempo così sconvolto forse per colpa nostra, certo non senza nostra colpa. L'azione cattolica vostra cominci da voi, tragga da queste pagine, mirabilmente semplici e penetranti, giunte alla terza edizione, luce e calore. L'Autore di *Manete in dilectione mea* è qui, con la sua grande anima, per aiutarvi.

P. G. Cerri, O. F. M., *La disciplina del terz'ordine francescano spiegato per mezzo di conferenze.* Marietti, 1936. — L. 6.

Io non so quanti abbiano sentito e con quale profitto queste 21 conferenze, ma la lettura di queste 300 pagine fa bene allo spirito e mostra l'attualità del terz'ordine.

Prof. D. Luigi Zulati, *Ombre e luci della vita morale.* Gregoriana, Padova. — L. 10.

Bene, bene, bisogna affrontarli con santa franchezza i problemi morali, bisogna mettere il dito sui contrasti e i paradossi della vita morale moderna; io non so se l'A. sia assiduo lettore della « Rassegna di Morale e Diritto », ma c'è tanta comunanza di pathos con essa in questo libro, così vivo, così spigliato, così attraente.

E. Laveille, S. J., *Il Servo di Dio P. Adolfo Petit.* Marietti, 1937. — L. 15.

Occorre farli conoscere libri come questo, urge suggerirli e soavemente imporli non tanto ai religiosi quanto ai sacerdoti secolari ed ai laici, anche ai più lontani dall'ideale della santità. Le figure dei santi contemporanei debbono suscitare un grande interesse; esse sintetizzano potentemente, sempre, un periodo storico; ignorarle dunque è ignorare la storia; ed ignorare il periodo storico di cui qui si discorre (1922–1924) fa poco onore a chiunque. Questo figlio di S. Ignazio, che a ragione è stato detto « un seminatore di gioia », parla ancora e conforta e sprona e aiuta a salire.

Mons. A. Sandreau, *I gradi della vita spirituale.* Vita e Pensiero, Milano, 1937. — Due vol., L. 20.

Tutti coloro che confessano o che potranno domani confessare debbono meditare questi due bei volumi dove si studia il metodo per dirigere le anime seguendo i loro progressi nella virtù; potranno inoltre consigliarne la lettura, con discrezione, alle anime da loro dirette e che meglio promettono, perché sono pagine di grande dottrina e di grande interesse pratico.

P. A. M. Meynard O. P., *Trattato della vita interiore, ossia piccola somma di teologia ascetica e mistica secondo lo spirito di S. Tommaso d'Aquino.* Marietti, 1937. — Due volumi, L. 30.

A sentir loro, certi parroci di città non hanno un minuto di tempo da dedicare

allo studio, certi parroci di campagna non sanno proprio che farsene dello studio tra quelle anime semplici di campagnuoli; di altri sacerdoti e di religiosi non parlo; ma io non so che cosa diano i primi alle anime loro affidate se non istudiano né meditano indefessamente; io non so che cosa rappresenti la vita dei secondi se non pensano neppure a santificare sé stessi. Ai confratelli che m'intendono io vorrei suggerire per l'anno scolastico 1937-1938 lo studio metodico e sistematico di questi due volumetti di cui il primo ci dà in bella veste italiana l'ascetica e il secondo la mistica del classico autore francese. A fin d'anno, chi sa ?, qualcuno dei lettori forse si potrà decidere a scrivere qualcosa di simile o anche, perché no ?, di meglio.

A. Desbuquoit, Barn., *Vivez donc en paix*. Esclusività Marietti.

Dialoghi vivi e penetranti di un esperto direttore per le anime che hanno sempre paura e vedon sempre nero. Conoscete le industrie per la pace interiore del nostro venerando e indimenticabile Monsignore Tarozzi ? tanto di quello spirito anima queste pagine.

Dott. med. R. W. Hyner, *La Passione di Cristo studiata dalla scienza medica moderna*. Vita e Pensiero, Milano, 1937. — L. 4.

Lavoro di critica quanto mai oggettiva e rigorosa, dalle quali il Volto santo del Cristo assume consistenza e contorni sempre più netti e direi più concreti. Mentre la follia bolscevica trova il più ambito appoggio nelle pagine vuote e cinicamente negatrici dei Rosemberg, la scienza autentica va innanzi per conto suo confermando sempre meglio i concreti valori del cristianesimo e la coscienza autentica dei popoli attende di poter dire alla ignoranza forte solo dei suoi massacri: È ora di farla finita.

Otto Karrer, *Le sentiment religieux dans l'humanité et le christianisme*. Esclusività Marietti.

Studio di grande lena e perciò di grande valore storico, demopsicologico e apologetico, tradotto dal tedesco in francese e corredato di una ben nutrita bibliografia. È desiderabile che qualcuno anche tra noi tenti qualche cosa di simile.

L. Soubigou, *Moïse et nous*. Esclusività Marietti.

Qui la ricostruzione storica è forse più difficile, ma non per questo meno interessante; e l'A. è ben riuscito a farci rivivere l'epopea del gran condottiero dato da Dio al popolo eletto. « Nisi Dominus aedificaverit domum, invanum laboraverunt qui aedificant eam . . . », ma « beatus populus, cuius dominus Deus eius ». Chi ama la patria non può fare a meno di ripetere in tutti i toni e far capire a tutti, piccoli e grandi, questa verità.

Dott. M. Lepore, *Nella Spagna senza Dio*. S. A. T., Vicenza. — L. 5.

La verità sociale e politica ricordata di sopra, trova in queste pagine una terrificante documentazione. L'anima nostra da queste sanguinanti rovine d'ogni genere è irresistibilmente sospinta a risalire alle cause ed ai responsabili veri, e si domanda se in ogni paese i cattolici, i sacerdoti, i Pastori, si rendono conto di questa grande lezione della Storia.

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Aloysius Traglia, Archiep. Caesarien., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16